

Comune di Pisa ai sensi dell'art. 7 della L.R. 59/80 con deliberazione n. 417 del 6.6.1983, subordinatamente alla introduzione degli stralci e prescrizioni di cui al parere della C.R.T.A. indicato in narrativa, parere che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di decidere in merito alla osservazione presentata come specificato in narrativa;

3) di dare mandato al Presidente della Giunta di restituire gli atti della variante al P.R.G. unitamente al sopracitato parere della C.R.T.A. al Comune di Pisa, affinché provveda entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento a formulare eventuali controdeduzioni al riguardo mediante deliberazione di Consiglio da pubblicare il 1° giorno festivo e da rinviare al predetto Presidente nei 15 giorni successivi con allegati gli atti in originale e due copie modificate in conseguenza, per i provvedimenti definitivi.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11125

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Comune di Pisa. Variante alle N.T.A. del P.R.G. Zone per attrezzature turistico-alberghiere.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di ritenere meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante alle N.T.A. adottata dal Comune di Pisa con deliberazione n. 868 del 29.11.83, subordinatamente alla introduzione delle modifiche indicate nel parere espresso dalla C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - nella seduta del 5.9.1984, che forma parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di restituire gli atti della variante alle N.T.A. unitamente al sopracitato parere della C.R.T.A. al Comune di Pisa, affinché provveda, entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, a formulare le eventuali controdeduzioni al riguardo mediante deliberazione di consiglio da pubblicare il 1° giorno festivo e da rinviare al precitato Presidente nei successivi 15 giorni con allegati gli elaborati in originale e due copie modificati in conseguenza per i provvedimenti definitivi.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
22 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11126

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Pisa. Variante al P.R.G. di adeguamento a seguito formazione elenchi art. 7 L.R. 59/80.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, la variante al P.R.G. del Comune di Pisa adottata con deliberazione n. 460 del 21.6.1983, relativa all'adeguamento del P.R.G. a seguito della formazione degli elenchi di cui all'art. 7 della L.R. 59/80;

2) di decidere in merito alle osservazioni presentate come specificato in narrativa;

3) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- Relazione
- Norme di attuazione
- Planimetria di variante in scala 1:2000
- Planimetria di variante con modifiche a seguito accoglimento osservazioni in scala 1:2000.

Il Segretario
f.to: GALEOTTI

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del
29 ottobre 1984.

DELIBERAZIONE N. 11408

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Arezzo. Piano Particolareggiato frazione Rigutino - loc. Bottegone.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, a norma dell'art. 16 della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni, il Piano Particolareggiato della loc. Bottegone, in fraz. Rigutino, adottato dal Comune di Arezzo con deliberazione n. 319 del 6.4.1983, nella versione degli atti modificati a seguito dell'accoglimento parziale della opposizione presentata;

2) di decidere in merito alla opposizione presentata in conformità a quanto specificato in narrativa;

3) di determinare in anni 10 il tempo entro il quale dovrà essere attuato il Piano Particolareggiato ed essere effettuate le espropriazioni;

4) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti: